



Camera di Commercio  
Venezia



## **COMUNICAZIONE ANNUALE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE ED ACCUMULATORI (ENTRO IL 31 MARZO)**

### **CHI DEVE PRESENTARLA**

In merito al registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori ai sensi del D.Lgs. 188/08 (come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 11/02/2011), i produttori di pile e accumulatori comunicano alle Camere di Commercio, entro il 31/03/2014, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

Si ricorda che la lettera n), comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 188/08 s.m.i definisce produttore: "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza....."

### **COSA DEVE ESSERE COMUNICATO**

Il dichiarante deve riportare le informazioni relative al numero ed al peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nel 2013.

**N.B.** Il sistema propone i dati anagrafici dell'impresa e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori comunicate dal produttore al momento dell'iscrizione iniziale al registro delle pile ed accumulatori. Se il produttore nel 2013 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell'elenco o sono subentrate modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle pile ed accumulatori

### **COME DEVE ESSERE PRESENTATA**

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), scegliendo le voci "/La mia scrivania/" e, tra i servizi on-line, "/Servizi ambientali/" e "/Registro pile/".

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.

Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio.

### **COSTI**

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria

### **SUGGERIMENTI**

Sul sito [www.registropile.it](http://www.registropile.it) (nonchè nella scrivania utente del portale) è disponibile il manuale per gli utenti per la presentazione della comunicazione e nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

### **SANZIONI**

L'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 188/08 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori pile ed accumulatori: "Il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2 (ovvero entro il 31 marzo), non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000".

### **INFO E QUESITI**

[ambiente@ve.camcom.it](mailto:ambiente@ve.camcom.it)  
[info@registropile.it](mailto:info@registropile.it)



Camera di Commercio  
Venezia



## COMUNICAZIONE ANNUALE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (ENTRO IL 30 APRILE)

### CHI DEVE PRESENTARLA

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2013) tutti i soggetti identificati dall'art. 3 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 151/2005:

1. chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2. chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli art. 4, 13 e 14 del D.Lgs. 151/2005. Non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

### COSA DEVE ESSERE COMUNICATO

Il dichiarante deve riportare le informazioni relative:

- a) la quantità totale, espressa in peso (kg o t) e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2013, suddivise tra domestiche e professionali;
- b) la quantità totale, espressa in peso (kg o t), delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2013; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

**N.B.** Il sistema propone i dati anagrafici dell'impresa e l'elenco delle tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicate dal produttore al momento dell'iscrizione al registro. Se il produttore nel 2013 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell'elenco o vi sono state modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### COME DEVE ESSERE PRESENTATA

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), scegliendo le voci "/La mia scrivania/" e, tra i servizi on-line, "/Servizi ambientali/" e "/Registro AEE/".

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.

Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio

### COSTI

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria

## SUGGERIMENTI

Sul sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it) (nonché nella scrivania utente del portale) è disponibile il manuale per gli utenti e nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

## SANZIONI

L'art. 16, comma 8, D.Lgs. 151/2005 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori AEE: "Il produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'art. 13, comma 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto e inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a 20.000".

## INFO E QUESITI

[ambiente@ve.camcom.it](mailto:ambiente@ve.camcom.it)  
[info@registroaee.it](mailto:info@registroaee.it)